

Protezione internazionale – Cass. n. 2761/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricorso protezione internazionale-
Decisione- Termine ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Perentorietà-
Esclusione- Ragioni.

In tema di protezione internazionale, il termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione del ricorso ai fini della decisione della causa, previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n.25 del 2008, in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà, deve essere considerato meramente ordinatorio, secondo l'art. 152 comma 2 c.p.c., perseguendo un mero scopo sollecitatorio della pronuncia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 05/02/2021 (Rv. 660374 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_152](#)